

INFORMAZIONI CIOFS E CNOS/SCUOLA

47/2020

A cura di d. Bruno Bordignon

1000/20 Homeschooling, dirigente: ricezione della comunicazione da parte della famiglia e accertamento “capacità tecniche o economiche”

di Sergio Leali

Un aspetto che caratterizza la pratica dell'homeschooling (istruzione parentale), in Italia, è il rapporto con le Istituzioni amministrative e scolastiche. Qual è il dato più rilevante in merito? La non inconsueta difficoltà a trovare una sintonia sulle questioni di fondo e, di conseguenza, su alcune prassi operative.

Da ciò conseguono stati di sofferenza e criticità, che nuocciono sia alle famiglie che alle amministrazioni suddette, e più ancora ai giovani impegnati in questa modalità di studio e di educazione.

Le prime incomprensioni scaturiscono nella fase di “**comunicazione**” alla dirigenza scolastica dell'avvio dell'istruzione parentale. L'art. 23 del D.Lgs n°62 del 2017, riprendendo la legislazione previgente, indica chiaramente con il termine “*comunicazione*” l'azione da svolgere da parte dei genitori o di chi ne fa le veci. Questo è in piena coerenza con il superiore dettato costituzionale, vedi art. 30.

Tuttavia, talune famiglie si vedono rifiutare la *comunicazione*, vedendosi indirizzati verso il concetto di *richiesta* di istruzione parentale. Evidentemente non vi è ragione perché questo sia.

Talvolta il tutto viene accompagnato dal presupposto che la comunicazione debba essere effettuata su una apposita **modulistica** che l'istituto ritiene di dover obbligatoriamente fornire.

Tra le informazioni/dichiarazioni che in detti moduli vengono sollecitate ve ne sono di non dovute e quindi alcune domande sono improprie e costituiscono un aggravio procedurale.

Sempre il citato art. 23 in merito alle notizie da fornire: “*In caso di istruzione parentale, i genitori dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza...*”.

Altre notizie non sono dovute al dirigente, egli è chiamato a prendere atto della scelta genitoriale e ad aggiornare l'anagrafe studentesca segnalando che la o il giovane in questione non è uno studente ma un apprendente in istruzione parentale, ovvero la comunicazione non è da intendersi come un'iscrizione ad una classe. Purtroppo questo equivoco a volte viene ancora posto in essere.

La formulazione di detto articolo non trascina con sé un altro passaggio presente nella legislazione previgente: quello che indica come necessaria la dichiarazione delle “**capacità tecniche o economiche**” e una seguente fase di accertamento delle stesse da parte della dirigenza. Questo porterebbe alla conclusione che tale dichiarazione non sia più da produrre.

Ciononostante si assiste ad interpretazioni che non mostrano sintonia col D. Lgs. 62, né con le leggi precedenti. In alcuni casi infatti le dirigenze richiedono sia le competenze tecniche sia quelle economiche; in altri l'accertamento è svolto in un'ottica puramente da selezione per titoli, andando a vagliare le comunicazioni attraverso la categoria del possesso o meno di titoli di studio, pretendendo che questi siano almeno di scuola media superiore come soglia minima.

Essendo la natura dell'istruzione parentale caratterizzata da specificità che devono essere riconosciute per la loro valenza educativa, pedagogica e didattica, che possono essere affatto diverse da quelle presenti nel fenomeno della scolarizzazione, è necessario, eventualmente, svolgere questo accertamento con criteri accordati alle suddette caratteristiche.

In altri termini e semplificando: i genitori in istruzione parentale non sono necessariamente dei docenti, sono i progettisti, i gestori e, in una misura variabile, gli attuatori dei processi di

apprendimento. Sono progettisti in quanto organizzano, rispetto ad una finalità, le risorse che radunano al medesimo scopo. Un genitore anche senza titolo accademico può non avere la competenza in nessun campo specifico, ma in quanto adulto, genitore e cittadino capace, può essere in grado di organizzare in maniera accorta e positiva, contributi, materiali aiuti e quant'altro può essere utile per un buon lavoro di istruzione e di educazione.

In fondo, ed in principio, la vita, se vissuta con equilibrio, consente di produrre apprendimenti, formali ed informali di grande levatura. Pertanto, fatto salvo il dubbio, non infondato, della necessità o meno di "dichiarare le capacità tecniche o economiche", sarebbe ben più appropriato focalizzare l'attenzione su un progetto di istruzione familiare, anche in questo caso da accertare secondo la logica e la natura dell'istruzione familiare.

Qui nasce un altro inciampo.

Questa logica e natura dell'istruzione familiare qual è? Vi è un grado sufficiente di consapevolezza in materia?

Dalle varie situazioni che si verificano, pare di poter dire che ci sono dei campi concettuali ancora da coltivare.

Evidentemente, considerate le tensioni che si generano, non è più un *optional*, quello che il mondo dei servizi scolastici e dell'istruzione parentale chiariscano i rispettivi presupposti in spirito di sussidiarietà e dialogo (art.118 della Costituzione).

In taluni "moduli" sono richieste dichiarazioni di **assunzione di responsabilità** in capo ai genitori, del dovere di istruzione.

In questo caso è una richiesta che non tiene conto della realtà ontologica dell'istruzione e dell'educazione dei figli in Italia, per le quali in ogni caso sono responsabili i genitori o chi ne fa le veci (Art.30 Costituzione), sia per gli scolari che per gli apprendenti in istruzione parentale.

Può essere che questo derivi da una lettura non aggiornata dell'ordinamento che non porta ad una concezione più articolata e sistemica.

MIUR, "Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione", CULTURA SCUOLA PERSONA *"La scuola non ha più il monopolio delle informazioni e dei modi di apprendere."*

Non è raro trovare moduli che richiedono di indicare il **luogo specifico** in cui la famiglia farà istruzione parentale. Anche in questo caso siamo in presenza di un travisamento, generato da una percezione dell'istruzione parentale non sostenuta né a livello concettuale né legislativo.

Al momento non sono emerse, anche se richieste, motivazioni di sostegno a tale interrogativo.

Analoghe considerazioni si possono svolgere riguardo alla richiesta di impegno dei genitori di far sostenere **"l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva"** presso l'istituto dove viene inoltrata la comunicazione. E' infatti acclarato che l'esame può essere sostenuto in qualunque istituto pubblico o paritario.

Sul concetto di "esame per il passaggio alla classe successiva" non mancherà occasione di tornare, anche perché la sua applicazione non informata produce un forte impatto sui percorsi di istruzione. Anche in questo caso un dialogo aperto e in spirito di sussidiarietà può far collimare le esigenze legittime delle famiglie e dei servizi scolastici.

Il riconoscimento, effettivo, della pari dignità e della legittima diversità, tra il presidio civile "Scuola" e quello "Istruzione parentale", già legalmente da tempi remoti acquisito, sarà di grande giovamento per il SISTEMA DELL'ISTRUZIONE E DELLE EDUCAZIONI.

Sergio Leali

Presidente de L'Associazione Istruzione Familiare

Vedi anche

- [I giovani in istruzione parentale non possiedono lo status di alunno/scolaro: la loro iscrizione a scuola è impropria](#)
- [Cosa è oggi l'istruzione parentale/homeschooling e in che modo si attua. Guida](#)

[Avvio dell'istruzione parentale, riferimenti normativi e amministrativi: cosa fa la famiglia, cosa il Dirigente scolastico](#)